



Comune di Cavaion Veronese

PROVINCIA DI VERONA



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI
(TARES)**

*Approvato con Delibera di
C.C. n. del*

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 -	GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 3 -	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 4 -	SOGGETTO ATTIVO
ART. 5 -	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 6 -	SOGGETTI PASSIVI
ART. 7 -	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 8 -	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 9 -	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 10 -	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 11 -	COSTO DI GESTIONE
ART. 12 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13 -	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 15 -	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16 -	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17 -	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 19 -	SCUOLE STATALI
ART. 20 -	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 21 -	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 22 -	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 23 -	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 24 -	PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE
ART. 25 -	ALIQUOTE MAGGIORAZIONE
ART. 26 -	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 27 -	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 28 -	POTERI DEL COMUNE
ART. 29 -	ACCERTAMENTO
ART. 30 -	SANZIONI
ART. 31 -	INTERESSI
ART. 32 -	RISCOSSIONE
ART. 33 -	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART. 34 -	RIMBORSI
ART. 35 -	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 36 -	CONTENZIOSO
ART. 37 -	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
ART. 38 -	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 39 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

- Allegato A : SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI
- Allegato B : CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, nei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:
 - **ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ**
Sostanze non pericolose aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, elencate a titolo esemplificativo nell'allegato A;
 - **ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ**
Rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche, indipendentemente dalla quantità annua prodotta, sempre che, per le utenze di superficie tassabile complessiva superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale dei rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del DPR 27.04.1999, n. 158, come adottato in sede di determinazione tariffaria.
Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'utente superino il limite quantitativo di assimilazione, è facoltà dell'Ente assimilare comunque i rifiuti, provvedendo alla raccolta e allo smaltimento degli stessi, previa verifica e organizzazione delle misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
L'assimilabilità per quantità deve comunque risultare compatibile con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (prioritariamente: servizio erogazione idrica);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari oggetto di opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23.03.1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 11 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27.04.1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del DPR 27.04.1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, comma 2, DPR 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 25 % dei proventi derivanti dal recupero dei materiali raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente.
5. E' assicurata la riduzione, prevista dall'art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, attraverso la determinazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree;
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata; a tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti secondo quanto disposto dal presente articolo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a compensazione/conguaglio.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR 27.04.1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità rapportata alla superficie media delle abitazioni occupate dai residenti del Comune di Cavaion Veronese. Detta superficie media è individuata annualmente, in sede di determinazione tariffaria, rapportando la superficie complessivamente occupata (abitazione principale) dai residenti (utenze riscontrate all'anagrafe) al numero dei componenti residenti occupanti la stessa superficie. Le unità così determinate sono assunte con arrotondamento all'unità superiore.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del DPR 27.04.1999 n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del DPR 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti di cui ai commi precedenti, applicabili al fine del calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.L. 14.03.2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Il pagamento può essere effettuato cumulativamente al pagamento del canone richiamato nel comma precedente.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione.

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.L. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione.

ART. 22 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dei commi da 15 a 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 si applicano le seguenti riduzioni e agevolazioni.

▪ **RIDUZIONI FACOLTATIVE** (comma 15 art. 14 D.L. 201/2011)

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al presente punto si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

▪ **RIDUZIONI OBBLIGATORIE**

- Riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta (comma 16 art. 14 D.L. 201/2011): avendo attivato il servizio di raccolta "porta a porta" a copertura di tutto il territorio comunale, non è applicabile la riduzione prevista dal comma 16 art. 14 D.L. 201/2011;

- Riduzioni per il recupero (comma 18 art. 14 D.L. 201/2011)

Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostri mediante idonea documentazione di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della Tariffa (ex art. 49 D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 – comma 14, così come specificato dal D.P.R. 158/99 all'art 7).

- Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.L. 3.04.2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, per la sola parte variabile della tariffa e fino alla concorrenza massima della stessa.
- Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati recuperati, determinato rapportando la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, calcolata applicando il coefficiente KD (coefficiente di produzione in Kg / mq anno - DPR n. 158 del 27.04.1999) come adottato in sede di determinazione tariffaria.

- La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando specifica dichiarazione, cui dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- Riduzioni per mancato svolgimento servizio (comma 20 art. 14 d.l. 201/2011)
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- **RIDUZIONE ATIPICHE (comma 19 art. 14 D.L. 201/2011)**

Si applicano le seguenti riduzioni:

- Riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile:
Abitazioni occupate da nuclei familiari, con componenti tutti di età superiore a 65 anni, pensionati o ritirati dal lavoro, oppure permanentemente invalidi al lavoro, avente un reddito annuo complessivo, costituito solo da pensioni e dall'eventuale abitazione di proprietà e relative pertinenze, non superiore a 13.000 € lordi annui (nel reddito complessivo non si computa l'eventuale indennità percepita a tale riguardo dai componenti permanentemente invalidi al lavoro).
- Riduzione del 50 % nella parte fissa e nella parte variabile:
Abitazione posseduta da soggetto domiciliato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata e non occupata da altri soggetti.
- Riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile:
Abitazioni occupate da nuclei familiari, con componenti tutti di età superiore a 65 anni, pensionati o ritirati dal lavoro, oppure permanentemente invalidi al lavoro, avente un reddito complessivo annuo derivante solo da n. 1 (una) pensione minima INPS (non si computano eventuali indennità percepite a tale riguardo da componenti permanentemente invalidi al lavoro).
- Riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile:
Abitazione di soggetto domiciliato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione risulti non locata e non occupata da altri soggetti e che il soggetto abbia un reddito complessivo annuo derivante solo da pensione minima INPS (non si computano eventuali indennità percepite a tale riguardo da componenti permanentemente invalidi al lavoro).

Le agevolazioni di cui al presente punto (riduzioni atipiche)

- sono concesse alla condizione che i componenti del nucleo familiare non siano possessori di altre unità immobiliari al di fuori dell'abitazione in oggetto.

- sono concesse su domanda dell'avente diritto da presentare non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento e competono anche per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni richieste.
- qualora le condizioni richieste venissero a cessare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni attestate nella richiesta di agevolazione: in ogni caso le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- se sono applicate in base al reddito complessivo annuo del nucleo, hanno effetto dall'anno successivo a quello di percezione del reddito.
- sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 24 - PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 25 - ALIQUOTE MAGGIORAZIONE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro (maggiorazione standard) per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione standard di 0,30 euro fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Per il 2013, ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge del 8 aprile 2013 n. 35:

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
- non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard);
- non è possibile aumentare la maggiorazione standard;

ART. 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 27 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tarsu, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Tares.
4. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 28 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23.03.1998, n. 138.

ART. 29 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 18.12.1997, n. 472, se

applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 articolo 28 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

ART. 31 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di maggio e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
Per l'2013, ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge del 8 aprile 2013 n. 35,
 - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e

contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 , comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Per la notifica degli atti inerenti l'applicazione della Tares può essere eseguita anche tramite le figure previste dal comma 158 della L. 27.12.2006 n. 296 (messi notificatori).
5. Per l'2013, ai sensi dell'art. 10 del Decreto-legge del 8 aprile 2013 n. 35, il Comune può continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

ART. 33 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.
2. La rateizzazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi e accessori, complessivamente pari o superiori a € 2.500,00.
3. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 200,00.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi.
5. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali.
6. La concessione della dilazione del pagamento è di competenza del funzionario responsabile del tributo che, in caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza, determina il numero delle rate, la scadenza per il loro pagamento, l'ammontare di ciascuna rata e le modalità di pagamento.
7. In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione, senza più possibilità di rateizzazione.

ART. 34 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 35 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 02.03.2012 n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 36 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del D.L. 6.12.2011 n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI (LIMITE QUALITATIVO)

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le sostanze aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi, purché conferiti in frazioni non voluminose, quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, cartone e similari, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- feltri e tessuti non tessuti;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n. 915/1982 (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi (raggruppamento R2 e R4).

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) , associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

